

Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dagli articoli 3 comma 2 e 8 comma 4 del Decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 recante “ Disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002”;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite”;

Visto in particolare, l'articolo 3, comma 2 e l'articolo 8 comma 4 del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 recante “Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio” convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n° 197, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 recante “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita ad attività non finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell' adunanza del.....;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n.... del...

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

CAPO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) “direttiva”: la direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
- b) “legge antiriciclaggio”: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni in legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) “decreto”: il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
- d) “codice in materia di protezione dei dati personali”: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- e) “UIC”: l’Ufficio italiano dei cambi;
- f) “libero professionista”: il soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come individuato all’art 2 comma 1 lett. s) e t) del D.lgs n. 56 del 20 febbraio 2004, anche quando svolge l’attività professionale in forma societaria o associativa;
- g) “prestazione professionale”: la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell’assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;
- h) “cliente”: il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale, in seguito al conferimento di un incarico.
- i) “operazione frazionata”: un’operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;
- l) “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;

m) “mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi valori o disponibilità finanziarie.

Art 2 Destinatari

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria:

a) ai soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

2. Il presente regolamento, fatta eccezione per gli articoli 10 e 11, si applica altresì alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.

CAPO II OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E CONSERVAZIONE

Art 3 Obblighi di identificazione

1. Il libero professionista identifica ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a € 12.500.
2. L'obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate.
3. L'obbligo di identificazione sussiste in ogni caso per le operazioni sospette per le quali vi è l'obbligo di segnalazione di cui all'art 3 della legge antiriciclaggio e tutte le volte che l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile.
4. Ai fini dell'obbligo di identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un'operazione di valore non determinabile.
5. Il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o per conto di una società o di un ente, il libero professionista verifica l'esistenza del potere di rappresentanza.

Art 4 Modalità dell'identificazione

1. L'identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza del cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente, anche attraverso propri collaboratori, mediante un documento valido per l'identificazione non scaduto. Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli art 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La presenza fisica non è necessaria per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da:
 - a) precedente identificazione effettuata dal libero professionista in relazione ad altra attività professionale.
 - b) atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'art 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;
 - c) dichiarazione dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'art 6 del D. lgs. n. 153 del 26 maggio 1997;
 - d) attestazione di un altro professionista residente in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, che, in applicazione della normativa di recepimento della Direttiva 2001/97/CE, ha identificato di persona e registrato i dati del cliente e dei soggetti terzi per conto dei quali opera.
3. La presenza del cliente non è altresì necessaria per l'identificazione quando viene fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, presso il quale il cliente sia stato identificato di persona:
 - a) intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4 del decreto;

- b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'articolo 1, lettera A) e lettera B), n.2), 3) e 4) della direttiva;
- c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

4. In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per "insediamento fisico" s'intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a operare.

5. L'UIC può indicare ulteriori forme e modalità particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza, in applicazione di quanto disposto dall'art 8 comma 6 del decreto.

6. Nel caso in cui il libero professionista acquisisca in qualunque momento elementi di incertezza sull'identità del cliente compie una nuova identificazione che dia certezza sull'identità del medesimo.

Art 5

Obblighi di conservazione

1. Il libero professionista, negli stessi casi in cui è tenuto ad assolvere all'obbligo di identificazione dei clienti, riporta a propria cura nell'archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio, i seguenti dati:

- a) le complete generalità (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione, e la sede legale in caso di altri soggetti) il codice fiscale ove disponibile e gli estremi del documento di identificazione per le persone fisiche;
- b) i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;
- c) l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- d) la data dell'avvenuta identificazione;
- e) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita.
- f) il valore dell'oggetto della prestazione professionale di cui all'art 1 del presente regolamento, se conosciuto.

2. Quando il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

3. Nel caso di una nuova operazione o di un conferimento di incarico compiuti da un cliente già identificato è sufficiente annotare nell'archivio le informazioni contenute nei punti b), c), e) ed f) del primo comma.
4. Il libero professionista, entro trenta giorni dal momento in cui venga a conoscenza di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni, modifica il contenuto dell'archivio, conservando evidenza dell'informazione precedente.
5. I dati e le informazioni contenute nell'archivio sono conservate per 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale, a cura del libero professionista.

Art 6

Modalità di tenuta dell'archivio

1. I dati identificativi e le informazioni sono inseriti nell'archivio tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall'identificazione del cliente.
2. Per i dati di cui alle lettere e) ed f) del primo comma dell'art.5, il termine decorre dalla data dell'avvenuta esecuzione della prestazione professionale.
3. L'archivio è unico per ogni libero professionista ed è tenuto in maniera trasparente e ordinata, in modo tale da facilitare la consultazione, la ricerca e il trattamento dei dati nonché garantire la storicità delle informazioni e la loro conservazione secondo criteri uniformi.
4. Le registrazioni sono conservate nell'ordine cronologico d'inserimento nell'archivio in maniera da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate.
5. L'archivio è formato e gestito a mezzo di strumenti informatici. L'UIC può indicare criteri e modalità per la registrazione e la conservazione dei dati e delle informazioni, in applicazione di quanto disposto dall'art 8 comma 6 del decreto.
6. In sostituzione dell'archivio informatico, il libero professionista può tenere un registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o di un suo collaboratore autorizzato per iscritto, con indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.
7. E' possibile avvalersi, per la tenuta e la gestione dell'archivio informatico, di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del libero professionista e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.
8. I liberi professionisti non sono tenuti a istituire l'archivio qualora non vi siano dati da registrare.

Art 7

Obblighi di conservazione in forma semplificata

1. I liberi professionisti obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione purché tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal presente regolamento.
2. Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in forma associata ovvero societaria è consentito tenere un unico archivio per tutto lo studio professionale. In tal caso, è necessaria l'individuazione nell'archivio, per ogni cliente, del libero professionista responsabile degli adempimenti concernenti gli obblighi di identificazione e conservazione.
3. E' fatta salva la facoltà per ogni componente l'associazione o la società di formare un proprio archivio ai sensi dell'articolo precedente.

Art 8

Protezione dei dati e delle informazioni

1. I liberi professionisti devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.
2. L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione costituisce "trattamento dei dati", come definito nel primo comma lettera a) dell'art. 4 del codice in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L'individuazione degli incaricati del trattamento è effettuata con le modalità di cui all'art. 30 del codice in materia di protezione dei dati personali.
3. Nella tenuta dell'archivio previsto all'articolo 5, formato e gestito tramite strumenti elettronici ovvero in forma cartacea, i liberi professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.
4. Fermo l'obbligo di segnalare le operazioni sospette e salvo quanto previsto dal successivo articolo 9 comma 3, i liberi professionisti rispondono dei danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali, anche per i danni non patrimoniali, ai sensi dell'art 15 del codice in materia di protezione dei dati personali.

CAPO III

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Art 9

Obbligo di segnalazione di operazioni sospette

1. I liberi professionisti hanno l'obbligo di segnalare all'UIC ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.
2. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilità da un delitto non colposo.
3. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.

Art 10

Esenzione dall'obbligo di segnalazione

1. Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
2. L'esenzione prevista al primo comma si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

Art 11

Criteri generali per l'individuazione delle operazioni sospette

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, i liberi professionisti adoperano le informazioni in proprio possesso, acquisite nell'ambito dell'attività professionale prestata, per avere una conoscenza adeguata dei clienti riguardo le attività da questi svolte, la capacità economica e le finalità perseguite.
2. I liberi professionisti valutano con continuità i rapporti intrattenuti con i clienti, rilevando eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.
3. I liberi professionisti adottano le misure di formazione necessarie affinché anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto.
4. Nel caso in cui il cliente agisca per conto di un altro soggetto, il professionista verifica, in base alle informazioni disponibili, anche la reale titolarità dell'operazione per individuare elementi utili ai fini della segnalazione di cui all'art 3 della legge antiriciclaggio.
5. Nell'individuazione delle operazioni sospette deve aversi tra l'altro riguardo:
 - a) al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) come non cooperativi;
 - b) a operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiori al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato ;
 - c) a operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;
 - d) all'esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
 - e) al ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
 - f) all'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
 - g) all'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione;
 - h) al comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponenti di trust), la questione

per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.

Art 12 Modalità della segnalazione

1. Alle segnalazioni di operazioni sospette si applicano il regime di riservatezza e, ove compatibili, le procedure di segnalazione e previsti negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio.
2. E' fatto divieto al libero professionista e a chiunque ne abbia conoscenza, di comunicare le segnalazioni al cliente e a qualunque altro soggetto, fuori dai casi di legge.
3. I liberi professionisti che assistono il cliente in forma congiunta, possono adempiere gli obblighi di cui all'art 9 del presente regolamento segnalando congiuntamente l'operazione all'UIC.
4. L'UIC può stabilire le modalità di produzione e di trasmissione delle segnalazioni, anche prevedendo l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, in applicazione di quanto disposto dall'art 8 comma 6 del decreto.
5. L'UIC, anche su richiesta degli organi investigativi, può sospendere le operazioni segnalate come sospette per un massimo di quarantotto ore, dandone immediata comunicazione agli organi investigativi medesimi, sempre che ciò non determini pregiudizi per le indagini e per l'adempimento dei propri obblighi di legge da parte dei liberi professionisti.

Art 13 Disposizioni finali

1. Gli obblighi del presente regolamento si applicano a tutti i liberi professionisti abilitati ad operare in Italia, così come individuati nell'art 2 del presente regolamento, e sussistono anche per le operazioni realizzate all'estero.
2. Gli obblighi di identificazione e conservazione non si applicano in relazione all'attività professionale per la quale è stato conferito incarico dal cliente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e ancora in essere dopo 12 mesi da tale data, il libero professionista provvederà entro quest'ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione.

